

Via PEC

Milano, 28/03/2024

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Pec: va@pec.mite.gov.it

Alla c.a. del Responsabile del procedimento
terzoli.silvia@mase.gov.it

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente -
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
CTS per le Autorizzazioni ambientali di competenza
regionale
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

E p.c.
Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele 22
00153 ROMA
Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1

Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·
info.italia@voltalia.com · www.voltalia.com



Oggetto: Controdeduzioni al parere tecnico n. 40_2024 rilasciato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale della Regione Sicilia (“*CTS*”) nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale attivato dalla società Voltalia Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006 in relazione ad un impianto fotovoltaico denominato “GNG01” con potenza pari a 39,72 MW da installarsi del Comune di Naro (AG) in località Serra La Guardia, e delle relative opere di connessione alla RTN (di seguito nel complesso “Progetto”)
Codice procedura Portale Valutazioni Ambientali Regione Sicilia: 2775
Codice Procedura MASE (ID_VIP/ID_MATTM): 10248

La scrivente società Voltalia Italia s.r.l. (di seguito “*la Società*”)

in persona del legale rappresentante, dott.ssa
Alessandra Brioschi, forma la presente in qualità di soggetto proponente della procedura in oggetto, al fine di rappresentare quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) la Società ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006 in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 39,72 MW da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), in località Serra La Guardia e delle relative opere di connessione alla RTN (il “**Progetto**”);
- (ii) il Progetto ricade in area idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett c-quater D. Lgs. 199/2021, in quanto l’impianto non è ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto (pari a 500 mt) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Per i progetti che rientrano in tale tipologia di aree la norma citata prevede che “*resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”.
- (iii) con nota prot. n. 12045 del 26 febbraio 2024, la Regione Sicilia - Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) il Parere nr. 40_2024 del 9 febbraio 2024 con il quale la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di

competenza regionale (“**CTS**”) ha espresso parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto (di seguito il “**Parere CTS**”) *“invitando il MITE a non autorizzare il suddetto Progetto e dando atto che in subordine gli organi preposti della Regione Siciliana si riservano la facoltà di intraprendere le opportune azioni per la tutela del proprio territorio”;*

(iv) il Parere CTS è stato motivato sulla base delle seguenti considerazioni:

- (a) nel portale MASE non è stata rinvenuta la documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli, a dire della CTS necessaria per l’attivazione della VIA;
- (b) nel portale MASE non è stata rinvenuta la documentazione elencata in “Elenco elaborati” indicata come “Documentazione amministrativa”;
- (c) le particelle 126, 128, 253, 7, 8, 255 del Fg. 180, nelle quali ricadrebbe parte dell’impianto di produzione, risulterebbero appartenere ad aree tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. g) con prescrizioni di cui al Paesaggio locale 32 g (art. 52 Nda) rispetto a cui la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia di Agrigento ha espresso parere negativo;
- (d) l’impianto di produzione e parte del cavidotto di connessione ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- (e) il proponente non ha descritto il sistema di drenaggio delle acque superficiali;
- (f) non sono state previste fasce tagliafuoco a ridosso delle fasce arboree;
- (g) il proponente si è limitato a riportare tal quali le schede di censimento dei “Beni isolati” relative al Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento senza analizzare ed approfondire il rapporto di compatibilità con il Progetto e le eventuali interferenze;
- (h) non sono presenti gli elaborati di progetto in formato Shape-file.

Le contestazioni contenute nel Parere CTS sono errate e devono necessariamente essere contestate per le motivazioni di seguito illustrate.

1. In via preliminare: incompetenza della CTS della Regione Sicilia all’espletamento dell’istruttoria e all’espressione del parere

Come agevolmente desumibile dal portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE e dallo stesso Parere CTS il Progetto:

- (i) è sottoposto al procedimento di VIA di competenza nazionale ai sensi dell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenze superiore a 10 MW";
- (ii) rientra nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 quindi nell'ambito della cd. VIA PNIEC_PNRR: ai sensi dell'art. 8 comma 2 –bis del D. Lgs. 152/2006 "per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto...è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti...

Alla luce di quanto sopra risulta quindi con evidenza che, per espressa disposizione legislativa:

- la competenza alla valutazione di impatto ambientale del Progetto è nazionale e spetta al MASE;
- la relativa istruttoria deve essere compiuta dalla Commissione Tecnica PNRR- PNIEC appositamente nominata all'interno del MASE;
- la CTS Siciliana ha competenza espressamente solo per i progetti di valutazione di impatto ambientale regionali come è desumibile chiaramente non solo dalla sua denominazione "*Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*" ma da tutte le Deliberazioni che ne hanno regolato attribuzioni e funzionamento (prima fra tutte, la D.A. n. 207/Gab., di istituzione della CTS, che ha assegnato alla stessa la specifica funzione di istruttoria tecnica delle valutazioni ambientali regionali);
- il Parere CTS non può essere ammesso alla stregua delle osservazioni che ogni interessato può inoltrare a seguito della pubblicazione della documentazione sul sito web del MASE in quanto, a parte la considerazione che tali osservazioni sarebbero tardive ai sensi dell'art. 24 comma 3 (l'avviso al pubblico è stato effettuato ormai in data 2 ottobre 2023), si finirebbe per aggirare, utilizzando la modalità di consultazione e partecipazione pubblica, le regole sulla competenza rigidamente fissate dal D. Lgs. 152/2006.

Da quanto sopra consegue che **il Parere CTS è affetto da vizio di incompetenza e se ne chiede pertanto lo stralcio dalla procedura.**

2. Nel merito: erroneità delle valutazioni e conclusioni contenute nel Parere CTS

Fermo restando il carattere assorbente dell'eccezione di incompetenza, si procede comunque, *ad abundantiam*, all'esame nel merito del Parere CTS al fine di dimostrarne l'infondatezza e contestarne, punto per punto, il contenuto.

In via preliminare va rilevato che il Parere CTS lamenta in vari passaggi presunte e invece insussistenti carenze documentali : ciò è dovuto al fatto che tale parere è stato emesso sulla base della documentazione caricata nel portale MASE ai fini della consultazione da parte del pubblico (lo precisa la stessa CTS a pagina 5 della sua nota) che tuttavia, come si vedrà nel dettaglio, risulta carente e non corrispondente rispetto ai documenti trasmessi dalla scrivente al MASE con pen drive, in conformità alla Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (di seguito "**Specifiche Tecniche**").

Inoltre si fa rilevare che i documenti presenti sul portale MASE sono stati caricati erroneamente in quanto non corrispondono al Titolo ad essi attribuito: si chiede pertanto cortesemente di rettificare il caricamento in modo da consentire la più agevole consultazione da parte dei soggetti interessati.

(a) In ordine alla mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli.

La scrivente, contrariamente a quanto affermato dalla CTS, ha acquisito la disponibilità dei terreni sottoscrivendo in data 23 settembre 2022 un contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie con i proprietari dei terreni interessati dall'impianto (i sigg. Giangreco Maria, Giangreco Angelo, Giangreco Gaetano, Di Naro Grazia e Società Agricola Ginagreco a.r.l.): tale contratto è stato caricato nella cartella "VIA_0" presente nelle pen drive inviate in data 8 agosto 2023 al

MASE, cartella che tuttavia, presumibilmente per un errore di caricamento sul sito internet, non compare nel portale del MASE.

In ogni caso, la dimostrazione della disponibilità dei suoli non è onere che attiene alla fase delle procedure ambientali e quindi non ne costituisce condizione di procedibilità/ammissibilità contrariamente a quanto invece espressamente previsto nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2023.

Sorreggono a tal proposito le seguenti - concordanti - previsioni:

- (i) l'art. 23 D. Lgs. 152/2006 comma 1 contiene un preciso elenco della documentazione da allegare all'istanza di VIA¹ e tra essa non è indicata la disponibilità giuridica dei suoli, che invece è espressamente prevista come necessaria per la procedibilità del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica sia ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003 che ai sensi delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010;
- (ii) nelle Specifiche Tecniche, e precisamente nell'elencazione della documentazione da allegare all'istanza di VIA, non è indicata la necessità dell'evidenza della disponibilità giuridica dei suoli che non è indicata neanche nella Lista di controllo per la VIA PNIEC progetti fotovoltaici e agro-voltaici (art.23 D. Lgs.152/2006).

Del resto la stessa l'Autorità competente, in data 18/09/2023 (Prot. 147238) ha inoltrato alla scrivente la richiesta di integrazioni ai fini della completezza e della procedibilità della domanda. ma non ha mai richiesto alla società integrazioni in relazione alla disponibilità dei suoli: confermando in tal modo o la non necessità di tale documentazione o, a tutto voler

¹ Art. 23 comma 1 D. Lgs. 152/2006 comma 1 *“il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico a) a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 b) lo studio di impatto ambientale;
 c) la sintesi non tecnica;
 d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
 e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
 f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
 g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 g-bus) la relation paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31”*

concedere, che tale documentazione, come sopra precisato, era regolarmente presente nei file inviati.

Infine, la stessa sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 647/2023 del 5/10/2023 citata dalla CTS e la stessa normativa regionale confermano che la disponibilità dei terreni (relativi peraltro al solo impianto di produzione e non alle opere connesse) è onere da assolvere al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica e non ai fini dell'instaurazione delle valutazioni ambientali; specificamente:

- (i) l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 29/2005 prevede che *“all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari... (omissis);*
- (j) la stessa sentenza citata dalla CTS conferma che *“la disponibilità dei suoli deve essere ottenuta prima di presentare l'istanza di autorizzazione unica”*.

(b) In ordine alla asserita mancanza della Documentazione Amministrativa indicata nell'Elenco Elaborati

In relazione a tale contestazione valgano le deduzioni già effettuate nel precedente punto a): la Documentazione amministrativa che si assume mancante era anch'essa caricata nella Cartella VIA_0 erroneamente non presente nel portale del MASE e quindi non consultabile dalla CTS.

(c) Insistenza di una porzione dell'area impianto - specificamente i terreni identificati nel CT al Fg 180 partt. 126, 128, 253, 7, 8, 255 – in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) con prescrizioni di cui al Paesaggio Locale 32 g (art. 52 Nda) del Piano Paesaggistico di Agrigento – rispetto a cui la Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Agrigento ha espresso parere negativo

La conclusione viene mutuata dal parere negativo reso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Archeologici di Agrigento con nota prot. n. 10412/2 del 10 novembre 2023 nella quale viene contestato che *“il campo fotovoltaico proposto in oggetto ingloba nel suo interno alcune aree, come le partt.*

126, 8, 253, 255, 7 e 128, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) con le prescrizioni di cui al paesaggio locale 32 "Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata"...con Livello di Tutela 3 ".

Tale asserzione muove da un presupposto errato, in quanto **l'impianto fotovoltaico è del tutto esterno alle aree tutelate sia per quanto attiene alle tutele di cui al Paesaggio Locale 32 g) ("Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata") e sia per quanto attiene al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett. g del D. Lgs. 42/2004 ("Territori coperti da boschi e da foreste")**: precisamente le particelle 126, 8, 253, 255, 7 e 128 del Fg. 180 indicate dalla CTS ricadono nelle aree come sopra tutelate solo ed **esclusivamente per porzioni non interessate dall'impianto fotovoltaico.**

Tale circostanza può desumersi dalla documentazione progettuale depositata dalla scrivente, tra cui, in particolare, lo stralcio della Carta dei Beni Paesaggistici e lo stralcio della Carta dei Regimi Normativi presenti nella Relazione Paesaggistica: per quanto attiene alla Carta dei Regimi Normativi (Fig. 08 della Relazione Paesaggistica) è evidente che l'intera area interessata dall'Impianto (perimetrata in rosso) è esterna ai Livelli di Tutela; stessa considerazione va fatta per quanto attiene alla Carta dei Beni Paesaggistici (Figura 07 della Relazione Paesaggistica) nella quale pure l'area occupata dall'impianto è perimetrata in rosso (con esclusione quindi dell'area centrale che è appunto l'area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. g D. Lgs. 42/2004).

L'equivoco può essere forse stato ingenerato dal fatto che alcune cartografie depositate riportano il perimetro esterno dell'intera area contrattualizzata dalla Società (perimetrata la maggior parte delle volte in colore fucsia), area che ingloba effettivamente al suo interno anche aree classificate come beni ai sensi della lett. g) dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004. Tuttavia da queste stesse cartografie si evince che l'installazione dei moduli (in colore grigio) non andrà ad interessare le aree boscate (in colore verde), tenute esterne rispetto al perimetro dell'impianto.

A migliore precisazione di tali circostanze si allegano alla presente la "Carta dei Beni Paesaggistici con Impianto Fotovoltaico_GNG01 rev" e la Carta dei Regimi Normativi con Impianto Fotovoltaico_GNG01 rev" in scala di maggior dettaglio (All. 1 e 2) onde consentire la migliore visualizzazione dell'esatta perimetrazione dell'impianto e la mancata sovrapposizione dello stesso con aree tutelate.

Sulla base delle suesposte precisazioni può essere meglio compresa l'estraneità dell'impianto a regimi normativi di tutela ai sensi del Piano Paesaggistico di Agrigento.

Il Piano Paesaggistico di Agrigento suddivide il territorio in Paesaggi Locali ("PL"): per ogni PL vengono forniti obiettivi e indirizzi generali validi per l'intero Paesaggio, a cui si affiancano poi, in relazione a specifiche aree poste all'interno del PL, particolari tutele e prescrizioni.

Nel caso di specie, il Progetto ricade nel PL 32, e in parte nel PL 34, per i quali rispettivamente l'art 52 delle NTA del PPTR (per il PL 32) e l'art. 54 (per il PL 34) non solo non escludono ma anzi ammettono espressamente la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile prevedendo, tra gli obiettivi di qualità paesaggistica, la sola *"limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili"*: tale limitazione è stata oggetto di ampio approfondimento da parte della scrivente nell'elaborato progettuale SIA (DEV-PLN-001-01-IT-S-GNG01-IT) e nella Tavola delle misure di mitigazione e compensazione (DEV-PLN-006-01-IT-S-GNG01-IT), tanto da non dare adito ad alcuna contestazione in merito da parte degli Enti competenti. (è stata ad esempio prevista una fascia di mitigazione di 10 mt lungo il perimetro dell'impianto dove piantumare di specie arboree).

L'impianto non interessa invece nessuna delle specifiche aree per le quali gli artt. 52 e 54 NTA del PPT di Agrigento prevedono particolari prescrizioni o Livelli di tutela 2 e 3: in particolare, per quanto attiene lo specifico livello di tutela di cui all'art. 52 lett. g) delle NTA del PPT (contestato dalla CTS) l'impianto di produzione è completamente esterno alle aree soggette alle prescrizioni di cui al paesaggio locale 32 g) "Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata"...con Livello di Tutela 3 come ben desumibile dalla Carta dei Regimi Normativi (Elaborato DEV-PLN-012-01-IT-S-GNG01-IT), e nel SIA (Elaborato DEV-PLN-001-01-IT-S-GNG01-IT) in cui ben si evince la non interferenza dei moduli fotovoltaici con tali contesti.

Tali circostanze, oltre ad essere già state evidenziate negli elaborati progettuali, erano state successivamente ribadite dalla scrivente e ben note alla CTS che, nel proprio Parere (pag. 10), ha correttamente riportato le argomentazioni espletate dalla Società la quale ha precisato che

9

*“sebbene i due paesaggi locali di interesse (PL32 e PL34) presentano diverse aree tutelate, quindi soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, **l’area in cui ricade l’impianto fotovoltaico in sé, non è soggetta ad alcuna tutela di tipo ambientale/paesaggistico per cui è possibile affermare che le aree con livello di tutela 2 e 3 non saranno interessate dall’installazione di moduli fotovoltaici...**”*

Per completezza si rileva che la CTS, nelle premesse del proprio Parere, sembra dar rilievo anche alla obiezione effettuata nel parere negativo della Soprintendenza in ordine al fatto che le particelle sopra richiamate ricadrebbero altresì in area tutelata dalla L.R. 16/96 e s.m.i. che *“vieta la realizzazione di nuove costruzioni all’interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 mt dal limite esterno dei medesimi... di superficie superiore ai 1 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri...di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale”*.

Vale anche in relazione a questa contestazione quanto già sopra rilevato in merito al fatto che l’area boscata è stata completamente stralciata dall’impianto e non è interessata dall’installazione di moduli fotovoltaici o da altre installazioni.

Lo conferma del resto la stessa CTS che nel suo parere riporta (pag.19): *“in merito alla compatibilità del progetto con il Piano Forestale Regionale (PFR) **l’area scelta per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, così come l’area interessata dalla posa in opera dell’elettrodotto interrato, non interessa aree boschive per cui il progetto si può ritenere coerente con il Piano Forestale Regionale**”*.

A quanto sopra si aggiunga che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 135 del 3 giugno 2022 è stato abrogato in Sicilia il comma 11 dell’art. 10 della L.R. 16/96 che, declinando il vincolo paesaggistico *ex lege* sui boschi e sulle foreste introdotto con la cd. Legge Galasso, lo estendeva alle zone di rispetto dei boschi specificamente individuate.

Pertanto la Soprintendenza non è legittimata ad esprimere la sua autorizzazione in relazione alle aree boscate perché le stesse sono solo limitrofe all’impianto e non al suo interno: è infatti noto che in base al chiaro disposto dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003, come di recente modificato,

la Soprintendenza ora ha solo il potere di esprimere il proprio nulla osta solo qualora i beni oggetto di tutela siano direttamente interessati dal progetto e non più per i beni ricadenti nelle cd. aree contermini.

In ogni caso, qualora dovessero essere rilevate alcune interferenze (indirette) rispetto ad aree boscate, tale circostanza non potrebbe mai comportare un rigetto del Progetto bensì al massimo la valutazione di una rimodulazione del layout d'impianto che proceda allo stralcio di aree che possano subire pregiudizio dalla realizzazione del Progetto.

Da ultimo va rilevato che, come già dichiarato dalla scrivente e richiamato nel Parere CTS, alcune porzioni del cavidotto **interrato** interessano invece alcuni ambiti di tutela del PL 32 e alcuni Beni Paesaggistici.

In particolare per quanto riguarda gli ambiti di tutela del PPT:

- art. 32 d) Paesaggio Fluviale Naro e del Fiume Palma
- 32 e) Aree archeologiche (vincolo indiretto)
- 32 g) Aree archeologiche
- 32 a) Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico.

Tuttavia, andando ad analizzare nel dettaglio le singole NTA, si può evincere che per tali aree non è vietata la realizzazione di cavidotti interrati, a patto che si conservino i valori dell'area e a condizione che, per le aree archeologiche e le aree di interesse archeologico, gli scavi vengano effettuati sotto il controllo diretto della Soprintendenza BB.CC.AA.

Gli elaborati progettuali presentati dalla Società confermano la compatibilità e coerenza con i sopra indicati indirizzi e obiettivi, considerato che:

- come desumibile dalla Relazione Tecnica, si sono ipotizzate peculiarità progettuali e accorgimenti tesi alla conservazione dell'ambito territoriale;
- il cavidotto a servizio dell'impianto nella parte in cui interseca le aree archeologiche non comporterà alcuna contaminazione delle stesse perché sarà realizzato in modalità interrata

a bordo di strade pubbliche esistenti interessando parti già asfaltate e compromesse e con limitati movimenti di terra;

- il Progetto non prevede neanche la realizzazione, all'interno delle aree in questione, di infrastrutture, palificazioni, tralici, antenne per la telecomunicazione, né movimenti di terra tali da modificare i caratteri morfologici e paesaggistici; tale area sarà al contrario lasciata completamente a verde e nel suo stato attuale, senza alcun intervento neanche in termini di opere e infrastrutture, considerato anche ai fini dell'esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto verrà utilizzata viabilità esistente e non verranno create nuove strade.

Per quanto riguarda invece le interferenze con i Beni Paesaggistici, alcune porzioni del cavidotto interrato intersecheranno le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 mt comma 1 lett c)
- aree di interesse archeologico – art. 142, lett. m, D. Lgs. 42/2004

Tuttavia, a parte tutti gli accorgimenti che verranno adottati e che potranno essere condivisi per la migliore realizzazione del cavidotto, ivi compresa la valutazione preventiva dell'interesse archeologico e la presenza della Soprintendenza agli scavi, come previsto dal DPR 31/2017 All. A-15, è esentata da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse.

d) Insistenza dell'impianto di produzione e di parte del cavidotto di connessione in aree soggette a vincolo idrogeologico

Per quanto riguarda le possibili interferenze con il vincolo idrogeologico, la sede della VIA non costituisce sede competente per la valutazione dei relativi impatti (aspetto che avrebbe potuto semmai avere ingresso nella procedura se si fosse trattato di Procedimento Ambientale Unico).

L'interferenza con tale vincolo sarà sottoposta e verrà analizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che ai sensi del R.D. n. 3267/1923 è l'Ente competente per il

rilascio del relativo Nulla Osta e per l'imposizione delle eventuali varianti e prescrizioni esecutive: di conseguenza la semplice asserzione dell'interferenza con tale vincolo, peraltro da parte di soggetti non competenti alla sua tutela, non può ovviamente costituire motivo di diniego di un provvedimento di compatibilità ambientale.

e-f) Mancata predisposizione di un sistema di drenaggio delle acque superficiali e mancata previsione di fasce tagliafuoco a ridosso delle fasce arboree

Trattasi di aspetti non attinenti a valutazioni *ex ante* di compatibilità ambientale-paesaggistica e quindi tale da poter inibire un giudizio di compatibilità bensì ad adempimenti, accorgimenti e mitigazioni atti a migliorare la funzionalità e la compatibilità dell'impianto.

La scrivente si dichiara pienamente disponibile alla redazione di un sistema di drenaggio come un sistema di fasce tagliafuoco da sottoporre e condividere con le Autorità competenti.

g) Asserito mancato approfondimento della compatibilità con i "Beni isolati" relativi al Piano Paesaggistico.

Ai sensi del Piano Paesaggistico di Agrigento:

- (i) i Beni Isolati sono rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive;
- (ii) ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, solo nei casi di particolare rilevanza, sono classificati come Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c);

Nel caso di specie il Progetto non interessa in alcun modo Beni Isolati identificati e tutelati secondo la cartografia del Piano.

Per quanto riguarda invece i Beni Isolati a cui fa riferimento la CTS, gli stessi sono del tutto ininfluenti ai fini della valutazione di compatibilità ambientale del Progetto in quanto:

- si trovano al di fuori dell'area di Progetto;
- risultano perimetrati e definiti come "*Componenti beni isolati ai sensi dell'art. 17 delle NTA, D. Architettura Produttiva - D1 Aziende Bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene e masserie*" (vedasi

Elaborato DEV-PLN-013-01-IT-S-GNG01-IT) e non sono stati assoggettati ad alcuna tutela specifica da parte del Piano;

- consistono in beni in stato di degrado, quali ruderi, masserie in stato di abbandono, inserite peraltro in un contesto sostanzialmente degradato;
- non prevedono alcuna fascia di rispetto né forme di tutela indiretta;
- lo stesso Piano Paesaggistico, nel prevedere forme e obiettivi di tutela per i Beni Isolati, lo fa solo con riferimento ad interventi diretti sui medesimi beni.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003, la Soprintendenza è chiamata a rilasciare l'autorizzazione solo con riguardo ai beni oggetto di tutela che siano direttamente interessati dal progetto e non più per i beni ricadenti nelle cd. aree contermini.

h) Mancanza degli elaborati di progetto shape file

Valgono, anche in relazione a tale aspetto, le deduzioni svolte nei precedenti paragrafi a) e b) in ordine al fatto che:

- tali documenti sono stati caricati nella Cartella DATI_GIS anch'essa erroneamente e inspiegabilmente non presente nel portale del MASE;
- non sono state infatti effettuate richieste di integrazioni in merito.

Tutto ciò premesso e considerato, **Voltalia Italia S.r.l.**,

CHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione di stralciare il Parere CTS per vizio di incompetenza; in subordine e nel merito, di rigettare tutte le contestazioni e le conclusioni contenute in tale parere alla luce delle dettagliate precisazioni effettuate dalla scrivente nella presente nota e, ancor prima, negli elaborati progettuali, dando corso alla procedura di valutazione ambientale del Progetto.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nonché ai fini delle migliori forme di razionalizzazione del Progetto e della previsione delle più idonee misure di mitigazione.

14

Si allegano:

- 1) Carta dei Regimi normativi con Impianto fotovoltaico _GNG01 rev;
- 2) Carta dei Beni Paesaggistici con Impianto fotovoltaico _GNG01 rev.


Distinti saluti.

Voltalia Italia s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Voltalia Italia Srl
Viale Monte Nero, 32
20135 Milano
PIVA 05983740969





Legenda

Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/39)




D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. a)




Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.


D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) - aree di cui all'art. 142



Territori costieri compresi entro i 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. a)



Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)



Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)



Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare - comma 1, lett. d)



Aree protette (Parchi e Riserve) - comma 1, lett. f)




Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboscimento - comma 1, lett. g)



Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)



Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico

Paesaggi Locali




Limiti comunali




LEGENDA

- Impianto fotovoltaico
- Linea MT interrata
- Punto di connessione
- Confine foglio di mappa



01 Progetto Definitivo		27/03/2024		SRT	
Volitalia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia		Tel. +39 02 89095269 info.italia@volitalia.com www.volitalia.it			
DISEGNATO: SRT	CONTROLLATO: VCC	APPROVATO: VCC			
SCALA: 1:25.000	DATA: 27/03/2024	FOGLIO: 001/001	FORMATO: A2	IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O INVIATO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.	
PROGETTO: COMUNE DI NARO (AG) Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza installata di 39.72 MW ed immessa in rete di 38 MW, da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), località Serra La Guardia snc					
TITOLO: BENI PAESAGGISTICI CON SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE NELL'AREA DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO				DEV-PLN-051-01-IT-S-GNG01-IT	



Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Contesti Paesaggistici

- Perimetro dei contesti
- Contesto paesaggistico - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Paesaggi Locali


-

Limiti comunali

-

LEGENDA

- Impianto fotovoltaico
- Linea MT interrata
- Punto di connessione
- Confine foglio di mappa



<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">01 Progetto Definitivo</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">27/03/2024 SRT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Voltaia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Tel. +39 02 89095269 info.italia@voltaia.com www.voltaia.it</td> <td style="text-align: right; font-size: small;"> </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">DISEGNATO: SRT</td> <td style="font-size: x-small;">CONTROLLATO: VCC</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">APPROVATO: VCC</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SCALA: 1:25.000</td> <td style="font-size: x-small;">DATA: 27/03/2024</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">FOGLIO: 001/001</td> <td style="font-size: x-small;">FORMATO: A2</td> </tr> </table>	01 Progetto Definitivo	27/03/2024 SRT	Voltaia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia		Tel. +39 02 89095269 info.italia@voltaia.com www.voltaia.it		DISEGNATO: SRT	CONTROLLATO: VCC	APPROVATO: VCC		SCALA: 1:25.000	DATA: 27/03/2024	FOGLIO: 001/001	FORMATO: A2	<p style="font-size: small; text-align: center;">COMUNE DI NARO (AG)</p> <p style="font-size: x-small;">Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza installata di 39,72 MW ed immessa in rete di 38 MW, da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), località Serra La Guardia snc</p> <p style="font-size: x-small;">REGIMI NORMATIVI CON SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE NELL'AREA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p>
01 Progetto Definitivo	27/03/2024 SRT														
Voltaia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia															
Tel. +39 02 89095269 info.italia@voltaia.com www.voltaia.it															
DISEGNATO: SRT	CONTROLLATO: VCC														
APPROVATO: VCC															
SCALA: 1:25.000	DATA: 27/03/2024														
FOGLIO: 001/001	FORMATO: A2														
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O INVIATO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.	01 Documento N. DEV-PLN-052-01-IT-S-GNG01-IT														